

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale

Protocollo in data DELIBERA CC con N. 34 130-10-2020
FORMATO DA UNO FACCIAE
Stampato il giorno 23-11-2020

Firma IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 Reg. Delib.

N. ____ Reg. Pubblic.

OGGETTO: Ulteriori agevolazioni TARI in seguito all'emergenza da SARS COVID19.

L'anno Duemilaventi addì Trenta del mese di Ottobre alle ore 18:00, in video collegamento telematico, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta d'urgenza pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

Assenti

GARBARINI MAURIZIO

POGGI SIMONA

OTTONELLO LUCA

CORONA PIETRO

GAMBETTA ROBERTO

BRIZZO SARA

SPRIO CALOGERO

SCALA ROMINA

ROSSI CARLO

BULDRINI ENRICA

ERRIU DAVIDE

D'ANGELO CHIARA

BERTA ANDREA

BACCINO MARINO

PROTO LUCA

BUZIO ROBERTO

SCARONE STEFANIA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Sono assenti giustificati: POGGI SIMONA, CORONA PIETRO. Il Sindaco Maurizio GARBARINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

L'Assessore Brizzo Sara illustra la pratica in oggetto.

Intervengono il Consigliere Baccino Marino, l'Assessore Ottonello Luca, i Consiglieri Buzio Roberto e Scarone Stefania.

Interviene il Segretario.

Replica il Sindaco.

Alle ore 18:30 i Consiglieri Baccino Marino e Proto Luca abbandonano la seduta.
Presenti: 13

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente trascritto nel verbale di questa stessa seduta in corso di stesura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che disciplina quanto segue: *"In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" [...]"*;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 con cui è stato prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 30 settembre dalla Legge di conversione del decreto-legge 34/2020;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.07.2020;

VISTA la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;

VISTA la Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la *"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"*;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.07.2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2020 e le agevolazioni dovute alle limitazioni di apertura delle attività connesse ai provvedimenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19;

CONSIDERATO il protrarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19 ed i gravi effetti sull'economia locale confermati nel corso dei mesi estivi, nonostante la fine del periodo di lockdown e, in proiezione, certamente rafforzati nei prossimi mesi a causa del costante incremento di casi di contagi e delle sempre crescenti misure restrittive;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

VISTO il nuovo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio lo scorso 25 ottobre volto ad inasprire, nuovamente, le misure di controllo per il contenimento del contagio che colpisce, in particolare, le attività ricettive, di ristorazione, ricreative e di intrattenimento e, inevitabilmente a cascata, tutte le attività produttive ad esse collegate;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire nuovamente per agevolare le utenze non domestiche che oltre ad aver subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 nel trimestre marzo-maggio 2020, connesse alle limitazioni imposte dal Governo, si trovano ora in una situazione di ulteriore difficoltà causata in parte dalle difficili condizioni di ripartenza nel periodo di c.d. "post-lockdown" e in parte dai nuovi provvedimenti emanati nel mese di ottobre 2020 (da ultimo il D.P.C.M. 25 ottobre 2020) con i quali sono state previste limitazioni evidenti allo svolgimento di alcune attività tra cui quelle dei pubblici esercizi, particolarmente colpiti dalle conseguenze delle misure imposte dal Governo centrale;

VALUTATA la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei D.P.C.M. emanati per fronteggiare la crisi sanitaria da Covid-19, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività considerate a rischio, che oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, stanno altresì generando ricadute economiche fortemente negative per i soggetti coinvolti;

VALUTATA l'introduzione di specifiche riduzioni comunali sulla Tassa Rifiuti per le categorie di utenza che hanno subito conseguenze dirette e si trovano oggi in situazione di difficoltà evidenti, con poche certezze in merito al ristoro delle perdite generate dalla situazione emergenziale e dai provvedimenti di chiusura che oltre a comportare una contrazione del mercato in sé, hanno anche l'effetto di limitare la circolazione delle persone per contenere il contagio con la conseguenza di una affluenza estremamente ridotta presso le utenze che si intende agevolare;

VALUTATA l'introduzione di una ulteriore agevolazione della tariffa variabile nella misura del 75% per le utenze rientranti nelle sottocategorie di seguito meglio dettagliate:

- Cat. 1 - Sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi
- Cat. 3 - Impianti sportivi: palestre, piscine, centri natatori
- Cat. 16 - Bar, caffè, pasticceria
- Cat. 17 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, pizza al taglio



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

RITENUTO di applicare la suddetta riduzione d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all'anno di imposta 2020;

VISTO l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ha incrementato la dotazione del fondo previsto dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni;

PRESO ATTO che il fondo di cui art. 106 del citato decreto legge 34/2020 "Fondo Funzioni fondamentali" è stato istituito allo scopo di far fronte, primariamente, alle minori entrate che gli enti locali si sono trovati a rilevare per effetto della pandemia in corso ed alle eventuali maggiori spese destinate ad esigenze manifestatesi sempre a causa dell'emergenza sanitaria;

OSSERVATO che la definizione "Fondo funzioni fondamentali" è rimasta solamente ad identificazione della tipologia di trasferimento a favore degli enti locali in quanto è stato da subito chiarito che gli stessi enti beneficiari non avevano l'obbligo di finanziare solo spese afferenti le "Funzioni Fondamentali" così come definite dalla legge;

OSSERVATO altresì che l'incremento del citato fondo, definito con il c.d. Decreto Agosto, è stato quantificato, a differenza della prima erogazione, unicamente tenendo conto di ipotesi di maggiori spese che gli enti potrebbero trovarsi ad affrontare;

EVIDENZIATO che, in sede di conversione del citato decreto 14 agosto 2020 n. 34 è stata introdotta una fondamentale modifica al comma 2 dell'art. 39 nel punto in cui si tratta della certificazione che gli enti dovranno presentare a dimostrazione dell'utilizzo dei fondi ricevuti;

SOTTOLINEATO che il testo convertito in legge prevede che sono escluse dalle minori entrate ammesse a certificazione solo quelle derivanti da riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio e non anche, come in prima battuta previsto, le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dagli enti locali;

PRESO ATTO di quanto ufficialmente espresso dal Ministero dell'Interno con Comunicato n. 2 del 22 ottobre 2020 con cui sono state rese note le quote di contributo aggiuntivo a favore degli enti locali specificando che la destinazione delle stesse può essere indistintamente dedicata a compensare minori entrate o maggiori spese senza alcun vincolo di destinazione;

RILEVATO che a fronte della contribuzione di cui art. 106 decreto legge 34/2020 e successiva integrazione di cui art. 39 decreto legge 104/2020 gli enti saranno chiamati a produrre specifica certificazione definita con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 ottobre prossimo;

VISTO che alla luce di detta certificazione il Ministero opererà una regolazione contabile tesa ad una più omogenea e corretta distribuzione del totale delle somme



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

stanziare nel Fondo funzioni fondamentali analizzando gli effettivi impieghi da parte di ciascun ente;

CONSIDERATO che, ad oggi, non si è in possesso di informazioni precise sia riguardo il modello di certificazione da presentare, sia in merito all'eventuale entità della quota a saldo del contributo integrativo di cui art. 39 decreto legge 104/2020;

RITENUTO che i fondi trasferiti all'ente a titolo di Fondo funzioni fondamentali costituiscono il giusto strumento per far fronte all'impatto negativo dovuto all'emergenza sanitaria sui propri bilanci e sul contesto sociale del territorio;

RILEVATO che l'Amministrazione ha individuato tutte le misure possibili, rispetto alle effettive disponibilità, per far fronte alle difficoltà causate da eventi non governabili dai cittadini e non riconducibili a libere scelte dei contribuenti;

CONFERMATA l'esistenza di risorse a disposizione dell'Amministrazione che possono essere destinate, alla luce di tutto quanto sopra richiamato, al finanziamento di ulteriori riduzioni TARI per un importo di mancato gettito previsto pari ad € 70.000,00;

RITENUTO, similmente a quanto avvenuto con Deliberazione n. 30/2020 di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2020, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

RITENUTO che in ottemperanza a quanto disposto dal Dipartimento Finanze del MEF con Circ. 2/DF 22.11.2019, il quale ha affermato: "*Devono, inoltre, ritenersi soggetti all'obbligo di invio, in quanto riconducibili al genus delle "deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni" cui fa riferimento il comma 15 in commento, i regolamenti generali delle entrate e tutti gli atti recanti disposizioni relative non ad uno specifico prelievo ma ad aspetti direttamente connessi all'applicazione dei tributi in genere. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i regolamenti relativi alla definizione agevolata delle entrate e delle controversie tributarie, al diritto dell'interpello, ad altri istituti deflativi del contenzioso e al baratto amministrativo*".

OSSERVATO che l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, ha altresì differito i termini di cui ai punti precedenti, disciplinando che "*[...] Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. [...]*";

RICHIAMATO l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;

PRESO ATTO che la presente pratica è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari congiunte nella seduta del 30/10/2020 e che in tale contesto sono state proposte alcune modifiche al testo originario in direzione di uno snellimento di alcune procedure burocratiche a carico degli utenti;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Dirigente responsabile del Servizio Tributi e del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 dell'8 giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 82 del 26.9.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

Con voti unanimi resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per il solo anno 2020, una misura agevolativa a valere sulla Tassa Rifiuti per le utenze non domestiche che hanno subito conseguenze economiche negative a causa della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, comprese all'interno delle seguenti sottocategorie:

Codice TARI	categoria	Descrizione dell'agevolazione	sottocategoria	beneficiaria
	1	Sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi		
	3	Impianti sportivi: palestre, piscine, centri natatori		
	16	Bar, caffè, pasticceria		
	17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, pizza al taglio		

2. di stabilire che la suddetta agevolazione consiste nella riduzione del 75% della quota variabile della TARI dovuta complessivamente per l'anno 2020;

3. di stabilire che l'agevolazione di cui ai punti precedenti sarà applicata direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'annualità 2020, a seguito della presentazione al Servizio Tributi di comunicazione su modulo messo a disposizione dal Comune e scaricabile all'indirizzo www.comune.albisola-superiore.sv.it;

4. di prevedere che per i contribuenti che dovessero versare importi più elevati di quanto dovuto per l'anno 2020, anche in relazione alle agevolazioni disposte dalla presente deliberazione, è fatta salva la facoltà di chiedere il rimborso delle maggiori somme versate oppure la compensazione con quanto dovuto a titolo di TARI per l'anno 2021, in base alle regole in vigore nel Comune di Albisola Superiore;

5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

7. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, con voti unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA


Deliberazione di Consiglio Comunale 34/2020

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Maurizio Garbarini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Città di
Albisola Superiore
Provincia di Savona

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Albisola Superiore, 16-11-2020

La deliberazione n. 34 del 2020 :

ai sensi dell'art. 124, comma 1[^] del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Pucciano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate